



Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

CT 7001-17 SM

All'Ecc.ma Corte d'appello di Milano

Sezione lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per il **Ministero dell'Istruzione e del merito - USR Lombardia - USR Sicilia** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.: 97021490152), presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di PEC ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it o al telefax 02 5468004

-appellante-

contro

la Sig.ra **Silvana Infantino** (c.f. NFNSVN78A54A089A), nata ad Agrigento il 14.01.1978 e residente in Aragona, via E. D'Angiò rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avvocati Laura Cacciatore (c.f. CCCLRA82L66A089D) e Giuseppe Limblici (c.f. LMBGPP65B06D514X), con domicilio informatico eletto presso gli indirizzi avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it, limblici@avvocatiagrigento.it, fax: 092236704 e 09225098037;

-appellata-

Appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Monza, sez. lavoro, (G. Dott.ssa Claudia Lojacono) n. 19/2024, resa nel giudizio





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

R.G.N. 2014/2017 tra le parti sopra indicate, datata e pubblicata in data 16.01.2024, notificata in data 18 gennaio 2024.

FATTO

- 1) L'odierna appellata è stata immessa nei ruoli del MIUR, senza sede di servizio, il 01.09.2014, in virtù di concorso per soli titoli in Provincia di Milano, per la scuola primaria e su posto comune.
- 2) E' stata assegnata in via provvisoria alla scuola primaria di Via Manzoni a Cologno Monzese.
- 3) Il 01.09.2015 le è stata confermata la sede definitiva a Cologno Monzese.
- 4) L'appellata ha ottenuto per l'a.s. 2015/2016 l'assegnazione provvisoria in provincia di Palermo.
- 5) Per l'a.s. 2015/2016 ha chiesto il trasferimento interprovinciale in Sicilia nell'ambito della Fase B1 del piano straordinario di mobilità indetto in forza della legge n. 107 del 2015, senza ottenerlo.
- 6) Anche nell'a.s. 2016/2017 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in Provincia di Palermo.
- 7) A partire dall'01.09.2017, invece, non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria a Palermo, bensì la conferma della destinazione alla sede di Cologno Monzese.
- 8) L'odierna appellata ha dunque agito dinanzi al giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento a far data dall'a.s. 2016/2017 su sede definitiva, anche in soprannumero, posto comune ovvero lingua inglese, negli Ambiti Sicilia 0026 - provincia di Siracusa,





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

o nell'ambito Sicilia 0011- provincia di Enna, o in subordine in un altro ambito della regione Sicilia, secondo l'ordine delle preferenze espresse e del punteggio; - ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare gli atti consequenziali; - condannare le resistenti alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario».

In particolare, la controparte ha dedotto l'illegittimità della procedura di mobilità in quanto sarebbe stata pretermessa da alcuni docenti appartenenti alla Fase D, i quali hanno avuto la cattedra in Sicilia, da tre insegnanti appartenenti alla Fase C, che avrebbero ottenuto il trasferimento in Provincia di Agrigento in esito a istanze di conciliazione, e da alcuni docenti in fase B1 e con punteggio inferiore al suo, i quali avrebbero ottenuto il posto in Provincia di Caltanissetta. La controparte chiedeva anche la concessione di tutela cautelare.

9) Nel processo si è costituita l'Amministrazione scolastica, rappresentata da un funzionario ai sensi dell'art. 417-bis, chiedendo il rigetto del ricorso.

10) Il Giudice del lavoro ha respinto l'istanza cautelare.

11) Tuttavia, in sede di reclamo, il Collegio ha riconosciuto il diritto dell'appellata al trasferimento in Sicilia, anche in soprannumero.

12) Con la sentenza conclusiva del giudizio il Tribunale ha poi così giudicato in via definitiva: *«Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:*

a) dichiara la contumacia dell'USR Sicilia;

b) dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento a far data dall'a. s. 2016/2017 su sede definitiva, anche in soprannumero, nell'Ambito Sicilia





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

0003 (provincia di Agrigento) o nell'Ambito Sicilia 0011 (provincia di Enna) ovvero nell'Ambito Sicilia 0026 (provincia di Siracusa), secondo l'ordine delle preferenze espresse e del punteggio;

c) per l'effetto, ordina alle amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di adottare gli atti consequenziali;

d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite anche della fase cautelare e di reclamo.».

13) Avverso la predetta sentenza n. 608/2018 RG 2014/2017 proponeva appello l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca- USR Lombardia - AT di Monza e della Brianza e USR Sicilia, censurando la sentenza relativamente alla erronea dichiarazione di contumacia dell'USR Sicilia e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 98 l. N. 107/2015 DEL ccni DELL'8.4.2016.

Si costituiva l'appellata con memoria difensiva.

14) La Corte d'Appello di Milano sezione lavoro con sentenza n. 2187/2019 RG 139/2019 accoglieva il ricorso in appello e, in riforma della sentenza n. 608/2018 del Tribunale di Monza, respingeva le domande proposte dalla Infantino.

15) Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in Cassazione la Infantino, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 111 Cost. e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Si costituiva con controricorso il Ministero dell'Istruzione.

16) Con ordinanza del 19 ottobre 2022 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando la mancata realizzazione del litisconsorzio nel giudizio di primo grado, e rinviava la causa al Tribunale di Monza.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

17) Con ricorso notificato in data 17 aprile 2023 la Infantino riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, reiterando le domande originariamente proposte e chiedendo di essere autorizzata alla notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c..

18) Nel processo si è costituita l'Amministrazione scolastica, rappresentata da un funzionario ai sensi dell'art. 417-bis, chiedendo il rigetto del ricorso.

19) Con sentenza n. 19/2024 del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Monza ha dichiarato la contumacia dell'USR Sicilia e dei insegnanti citati e accolto il ricorso dichiarando il diritto della Infantino al trasferimento interprovinciale a far data dall'a.s. 2016/17 nella provincia di Agrigento posto comune ovvero lingua inglese anche in soprannumero secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio.

Con il presente appello l'Amministrazione in epigrafe indicata, riportandosi alle difese svolte in primo grado che si intendono qui integralmente richiamate, **chiede la riforma della sentenza in oggetto**, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Errore nel giudicare della sentenza appellata sulla qualificazione dell'USR Sicilia e, di conseguenza, sulla relativa contumacia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 95 Cost., dell'art. 11 del RD n. 1611 del 1933, dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8 del DPCM n. 98 del 2014.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

La sentenza viene innanzitutto impugnata nel capo in cui il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell'USR Sicilia.

La pronuncia è errata perché presuppone che l'USR per la Sicilia abbia una legittimazione sostanziale e processuale autonoma mentre, in realtà, si tratta di un'articolazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito, che rimane l'unico soggetto legittimato a contraddire domande come quelle avanzate in questa sede.

Che le strutture interne ai Ministeri non siano dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui la notifica degli atti giudiziari nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato «nella persona del Ministro competente».

La norma s'inserisce peraltro in un quadro costituzionale che, pur prefigurando l'attuazione del «più ampio decentramento amministrativo» nei servizi che dipendono dallo Stato (art. 5 Cost.), conferma comunque la struttura unitaria dei dicasteri, dei cui atti ciascun ministro è individualmente e unitariamente responsabile (art. 95 Cost.).

In questo contesto, dunque, il Ministro è il soggetto legittimato a contraddire nelle controversie che riguardano tutti gli atti e i rapporti degli uffici che rientrano nell'ambito del suo dicastero, comprese le articolazioni periferiche, che non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni (sul punto si v. Cass. civ., ss. uu., sent. n. 15342 del 2006).

Non conduce a una diversa conclusione l'art. 16, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone che i dirigenti «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere», in quanto tale norma precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo,





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

ma non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti (in tal senso si v. Cass. civ., sent. n. 7862 del 2008).

Né smentisce, bensì conferma, la tesi appena esposta il DPCM n. 98 del 2014, con cui è stato adottato il regolamento di organizzazione del MIUR, il cui art. 8 afferma che ciascun Ufficio scolastico regionale «esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio»: la disposizione, interpretata per il suo tenore letterale, nonché alla luce del sistema normativo in cui è inserita, non comporta il riconoscimento di personalità giuridica o di legittimazione ad agire e resistere, ma altro non fa se non attribuire a ciascun USR la legittimazione passiva dell'intero Ministero, comprese dunque le altre articolazioni periferiche.

Ne deriva, nel caso di specie, che il Ministero dell'istruzione e del merito - USR Lombardia - AT Milano, costituitosi in giudizio, ha rappresentato l'intero Ministero dell'istruzione e del merito, compreso dunque l'USR Sicilia, con la conseguenza che il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare contumace quest'ultimo.

2. Errore nel giudicare della sentenza appellata sul diritto dell'appellata al trasferimento per mobilità in Sicilia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 107 del 2015 e del CCNI dell'08.04.2016.

La sentenza viene poi impugnata nel seguente capo:

«Il ricorso è fondato e come tale va accolto.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Invero si osserva che la Cassazione , nel decidere il ricorso, ha ribadito il seguente principio già espresso in altre pronunce:

«in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito» (Cass. 23 novembre 2011, n. 36356),

Orbene, per l'assegnazione a sede definitiva, la ricorrente, assunta in ruolo senza sede l'1.9.2014 , ha presentato domanda di mobilità territoriale, nell'ambito della procedura indetta con O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, che recepisce quanto stabilito dal CCNI concernente la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016.

La legge n. 107/2015, al comma 108, dell'art. 1 (Piano straordinario di mobilità del personale docente), ha previsto una suddivisione in fasi delle operazioni, avendo disposto che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria

interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

L'ordinanza ministeriale ha dato applicazione a quanto previsto nel CCNI mobilità personale docente 2016, sottoscritto ai sensi dell'art. 462 D. Lgs. n. 297/94, nel quale all'art. 3 è stato previsto:

"MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità e assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*
- 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d. lgs. 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*
- 4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.*
- 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6.*
- 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.*
- 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia”.*





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Lo stesso CCNI/2016, all'art. 6 — Fase dei trasferimenti e dei passaggi - specifica: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro l'a.s. 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito,





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

Da quanto sopra si desume che le richieste dei docenti appartenenti ad una fase successiva, nel caso C e D, dovevano essere prese in considerazione, ai fini dei trasferimenti, solo quando quelle della fase precedente B avevano avuto esecuzione.

In altri termini, ai docenti inseriti nelle fasi C e D dovevano essere assegnati i posti residuati all'esito della precedente fase B delle operazioni di mobilità.

Orbene, la ricorrente ha documentato (doc. 3) che, con provvedimento del 7/9/2016, l'USR di Agrigento, all'esito delle istanze di conciliazione, verificava la disponibilità di 3 posti rimasti vacanti dopo i movimenti della seconda fase presso l'ambito 0003, posti che venivano assegnati alle docenti Imburgia Loredana (fase C, punti 6), Mancuso Venera Antonia (fase C, punti 15) e Grisafi Giuseppa (fase C, punti 15).





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Tali insegnanti, quindi, avevano tutti un punteggio inferiore a quello della ricorrente (che aveva punteggio di 50 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento) .

Il Ministero non ha provato che i docenti che hanno ottenuto i posti di cui sopra in sede di conciliazione avessero maggior titolo rispetto alla ricorrente e non vi è dubbio che tale onere fosse in capo al resistente, secondo i principi espressi dalla ordinanza n. 1849/23, potendo la Infantino a limitarsi a lamentare l'inadempimento del Miur, così come era onere di questo provare la corretta applicazione delle regole sancite in punto mobilità del personale.

Inoltre la ricorrente ha contestato la legittimità dei trasferimenti in fase D di due docenti (Baglieri Chiara su posto comune con punteggio di 29 punti, assegnata all'ambito Sicilia 0026 e Puglisi Sabrina su posto di lingua inglese con punteggio di 21 punti, assegnata all'Ambito Sicilia 0011) entrambi con punteggio inferiore al suo.

Anche tale censura è fondata, in quanto ai sensi dell'art. 6 CCNI, i docenti che avevano partecipato alla mobilità attraverso la fase D, come Baglieri e Puglisi, potevano proporre istanza "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti".

Ciò sta a significare che prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D.

Di conseguenza i posti nei due ambiti indicati sopra sono stati assegnati, senza alcuna motivazione, a docenti che avevano avuto accesso alle operazioni di mobilità in una fase successiva e con punteggio inferiore a Infantino.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Anche con riferimento a tale questione il MIUR non ha fornito la prova che tali posti conferiti nella fase D non fosse disponibili nella fase B, né in linea generale, ha allegato e documentato le ragioni del proprio operato.

Posto quanto sopra va accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale, a far data dall'a.s. 2016/2017, nella provincia di Agrigento, posto comune ovvero lingua inglese, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio e, per l'effetto, va ordinato alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali.

Le spese del presente giudizio e di quello di Cassazione, vanno poste a carico delle resistenti, per quelle del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello la domanda di rifusione non può essere accolta, in quanto la ricorrente è stata ivi soccombente e non è stata chiesta la riforma di detta sentenza sul punto in questa sede.”.

Preliminarmente, preme sottolineare che la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia n. 2187/2019 della Corte d'Appello di Milano sezione lavoro avendo rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, per il resto “ogni altra questione attiene al merito, da svolgere nelle forme processuali integre di cui si è sopra detto” e “8. tale profilo assorbe ogni questione anche sul riparto degli oneri probatori, evidentemente da risolvere anch'essa nel contraddittorio di tutte le parti interessate;”.

Ciò premesso, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Ministero non avesse provato che i docenti che avevano ottenuto i posti in contestazione avessero maggior titolo rispetto alla Infantino. Contrariamente a quanto





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

ritenuto dal Tribunale, l'Amministrazione scolastica ha dimostrato come dal quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato nei precedenti gradi di merito emergesse la correttezza del proprio operato, avendo dimostrato di aver provveduto a disporre l'assegnazione della odierna appellata nel pieno rispetto delle regole di legge e contrattuali, e nello specifico nel rispetto del criterio della preferenza.

L'appellata si duole di essere stata illegittimamente superata da due diverse categorie di docenti: in primo luogo, da tre insegnanti appartenenti alla Fase C, i quali sono stati trasferiti in Sicilia a seguito di istanza di conciliazione (si tratta dei Sig.ri Mancuso, Imurgia e Grisaf); in secondo luogo, da due dipendenti ricompresi nella Fase D (le Sig.re Baglieri e Puglisi).

Innanzitutto, non è vero che i tre docenti della Fase C abbiano superato l'odierna appellata: a ben vedere, infatti, all'esito delle procedure di mobilità anch'essi sono stati assegnati in un ambito appartenente alla Regione Lombardia, come ampiamente dimostrato nei precedenti gradi del giudizio dal MIUR.

Soltanto in un secondo momento, a seguito della presentazione di un'istanza di conciliazione, questi sono stati trasferiti in Sicilia.

Tuttavia, la situazione dei docenti che abbiano ottenuto il posto all'esito di una procedura di conciliazione non può essere assunta a parametro per valutare la legittimità delle assegnazioni effettuate all'esito della procedura di mobilità, trattandosi di due situazioni differenti.

Su questo profilo, codesta Ecc.ma Corte si è già pronunciata, accogliendo le tesi del Ministero (si v., tra le tante, la sent. n. 524 del 2018).





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Pertanto, l'assegnazione di docenti appartenenti alla Fase C in Sicilia non è dirimente ai fini di dimostrare che l'appellata sia stata lesa nei suoi diritti, essendo avvenuta in forza di una procedura di conciliazione e non di quella di mobilità.

Nemmeno risulta decisivo il trasferimento in Sicilia di docenti della Fase D.

Sul punto, è utile ricordare che il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia è stato avviato dall'art. 1, co. 108, della legge n. 107 del 2015 e rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella Provincia di prima assegnazione.

La disciplina di dettaglio della procedura di mobilità è stata dettata dal CCNI dell'08.04.2016, il quale ha previsto una sua articolazione in quattro fasce.

Con particolare riferimento alla fascia B1, quella relativa agli assunti entro l'a.s. 2014/2015 (categoria a cui appartiene l'odierna appellata), l'art. 6 del CCNI ha stabilito:

«1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

[...]

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

[...]

FASE D

1) Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1».





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Dalla normativa contrattuale emerge come la Fase D riguardi gli insegnanti immessi in ruolo in forza dell'art.1, co. 98, lett. a), della legge n. 107, dunque provenienti da GAE e assunti nell'ambito del piano straordinario disposto dalla legge citata.

Essi hanno potuto avere la cattedra in quanto immediatamente disponibile rispetto alla propria posizione in GAE provinciale (cattedre disponibili per coprire il naturale turn over) e, in base al co. 108 della legge n. 107, non hanno avuto l'obbligo di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, potendo mantenere quella già assegnata a far data dal 01.09.2015.

Tali docenti, quindi, avevano solo l'onere di proporre istanza di mobilità all'interno della stessa Provincia per ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova (nell'ambito della fase A) o domanda di mobilità interprovinciale (nell'ambito della fase D).

Le cattedre assegnate a questa categoria di docenti non erano dunque disponibili per le operazioni di mobilità interprovinciale del 2016.

Più in generale, il sistema congegnato dalle parti sociali ha previsto che, dopo aver sistemato tutti i docenti sovranumerari, in esubero e con diritto a rientro (Fase A), si considerassero, tra le cattedre da assegnare per le altre Fasi, tutte quelle assegnate anche provvisoriamente con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107, con l'eccezione di quelle dei docenti assunti da GAE, i quali potevano presentare solo domanda di trasferimento nella stessa Provincia stessa in cui erano stati assunti (c.d. Fase B3).

Inoltre, nemmeno potevano essere contate nel novero delle cattedre destinate ai trasferimenti interprovinciali quelle assegnate ai docenti





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

assunti da Graduatorie di Merito, in quanto esse dovevano consentire loro di trovare una migliore collocazione nell'ambito provinciale a cui erano stati assegnati.

In altre parole, le cattedre dei docenti provenienti da GAE e di quelli provenienti da Graduatorie di Merito non erano disponibili per la mobilità di nessun tipo (a eccezione di quella interna tra docenti della stessa Fase D), con la conseguenza che l'appellata non può dolersi del fatto che soggetti appartenenti alla Fase D siano stati trasferiti o assegnati in Sicilia, perché comunque le relative cattedre non sarebbero state disponibili per la mobilità di chi, come lei, era ricompreso nella Fase B1.

Ancora, i docenti di cui al primo comma del sopra riportato art. 6 CCNI, rientrano nella c.d. Fase B1, mentre quelli di cui al secondo comma rientrano nella c.d. Fase B3 (la Fase B2, invece, riguarda solo i docenti che chiedono il passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciale).

Quanto alla disponibilità delle sedi nelle diverse fasi, l'art. 8, co. 9, del CCNI dell'08.04.2016 stabilisce che:

«Ai fini delle fasi B,C,D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla FASE A dell'art.6, mentre vengono ACCANTONATI i posti per sù assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito».

In altre parole, dopo aver sistemato tutti i docenti sovrannumerari, in esubero e con diritto a rientro (FASE A), si considerano, tra le cattedre da assegnare per le altre fasi, tutte le cattedre assegnate, anche provvisoriamente, con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 (con la sola eccezione di quelle dei docenti provenienti da





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

graduatorie di merito di cui alla Fase B3, le quali non possono essere contate nel novero delle cattedre destinate ai trasferimenti interprovinciali, in quanto devono servire per consentire ai docenti assegnati provvisoriamente all'interno dell'ambito provinciale di trovare una migliore collocazione nell'ambito provinciale stesso qualora richiesto).

Considerando il tenore letterale delle disposizioni contrattuali, si ribadisce ancora una volta la valenza prioritaria che l'Amministrazione scolastica deve attribuire – come in effetti ha attribuito, anche nel caso di specie – all'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali espresso nella domanda di mobilità.

La mobilità avviene quindi secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, con la conseguenza che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati assume un particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dell'interessato.

In altre parole, ciascun interessato alla mobilità territoriale in fase B ha dovuto esprimere una serie di preferenze e sono state stilate tante graduatorie quante erano tali preferenze (vi è una graduatoria tra le prime preferenze, una tra le seconde e così via).

In questa logica – **che è stata convenuta dalle parti e che ricalca quanto stabilito nella normativa di disciplina del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi 108 e ss. dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015** - l'ordine delle preferenze espresse è il criterio primario di graduazione degli aspiranti alla mobilità, mentre il punteggio da posseduto da ciascuno di essi viene in rilievo solo quale criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura.





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Per tale motivo, è ben possibile che un docente con punteggio più alto veda una delle sedi richieste assegnata a un insegnante con punteggio più basso, naturalmente laddove questa sede fosse indicata più in alto nell'ordine delle preferenze del secondo rispetto a quanto era nell'ordine delle preferenze del primo.

Da ciò consegue che – come già evidenziato in corso di giudizio - non debba operarsi secondo un ordine derivante da una graduatoria fra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito territoriale, dovendosi invece formare , in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie in base al prioritario criterio della preferenza indicata dai candidati.

Inoltre, la valutazione dei titoli dei candidati dovrà poi avvenire all'interno delle graduatorie così formate.

In definitiva, è stato dimostrato in corso di causa come dal quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato nei precedenti gradi di merito emergesse la correttezza del comportamento dell'Amministrazione scolastica, che ha dimostrato di aver provveduto a disporre l'assegnazione della odierna appellata nel pieno rispetto delle regole di legge e contrattuali, e nello specifico nel rispetto del criterio della preferenza.

L'Amministrazione sin dal primo grado ha prodotto un elenco di trasferimenti dal quale emerge che nessun docente con punteggio inferiore alla ricorrente, senza precedenze, su posto comune e appartenente alla stessa Fase B o, peggio a FASE C, ha visto assegnato posto spettante alla ricorrente, perché i docenti trasferiti nell'ambito territoriale Sicilia e appartenenti alla Fase B1 godevano tutti di un titolo di precedenza previsto dal CCNI, mentre quelli appartenenti alla Fase B3 hanno ricoperto posti





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

che, essendo riservati ai docenti assunti da graduatorie di merito, non potevano essere destinati alla odierna ricorrente.

L'Amministrazione scolastica pertanto ha adempiuto sin dal primo grado di giudizio al proprio onere della prova, dimostrando la correttezza del proprio operato ed evidenziando l'insussistenza di profili di illegittimità della procedura di mobilità, considerato che - come emerge chiaramente dalle tabelle e dalla documentazione depositata in corso di causa - nessun soggetto era stato illegittimamente preferito all'odierna ricorrente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In primo grado, a seguito del rilievo della Corte di Cassazione, il contraddittorio è stato esteso anche a tutti gli insegnanti di scuola primaria – posto comune o lingua inglese – che hanno ottenuto una sede in ambito ricompreso all'interno della Regione Siciliana.

Vi è dunque la necessità d'integrare il contraddittorio nei loro confronti anche in grado d'appello e, a tal proposito, si ritiene ricorrano i presupposti ai quali l'art. 150 c.p.c. subordina l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in quanto la notificazione nei modi ordinari risulterebbe sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti.

Questa difesa erariale chiede quindi di essere autorizzata a notificare per pubblici proclami il ricorso in appello e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Esigenze di maggiore celerità del giudizio e di economia processuale inducono inoltre a domandare che venga prescritto che l'esecuzione della





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

notificazione per pubblici proclami avvenga con le forme particolari, ordinate dal giudice, di cui all'art. 151 c.p.c..

In particolare, si chiede che venga prescritta la notificazione mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del MIUR, modalità che appare comunque idonea a consentire ai controinteressati di venire a conoscenza del giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Tutto ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato domanda l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte con il ricorso di primo grado.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Copia della sentenza appellata.
2. Ricorso in riassunzione;
3. Memoria difensiva del Miur nel giudizio di primo grad riassunto;
4. Ricorso introduttivo del giudizio;
5. Memoria difensiva del MIUR in primo grado.
6. Copia sentenza 608/2018 Tribunale Monza;
7. Copia ricorso in appello;
8. Copia sentenza n. 2187/2019 Corte d'Appello di Milano sezione lavoro;





Avvocatura dello Stato
Via Freguglia 1 Milano
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

9. Copia ricorso in Cassazione;
10. Copia controricorso Ministero;
11. Copia ordinanza Cassazione 1849/2023;
12. Stato matricolare dell'appellata.
13. Domanda di trasferimento.
14. Dichiarazione personale.
15. Dichiarazione sui titoli di servizio.
16. Docenti trasferiti in Sicilia in Fase B1.
17. Docenti trasferiti in Sicilia in Fase B3.
18. Docenti trasferiti in Sicilia in Fase C.

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e il relativo contributo unificato di 388,50 euro viene prenotato a debito dall'Amministrazione pubblica.

Milano, 12.2.2024

Sofia Manca di Villahermosa
Procuratore dello Stato

